



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO N. 7
"SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI"
SETTORE
"ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED ENERGIA SOSTENIBILE"**

DECRETO

(assunto il 16/11/2015 prot. n. 2117)

" Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria "

N. 13359 del 24 NOV. 2015

OGGETTO:

Autorizzazione Unica, rilasciata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per la riattivazione delle sezione 2 della centrale termoelettrica del Mercure ricadente nel Comune di Laino Borgo (CS). Società Proponente Enel Produzione S.p.A.

VISTI:

- la Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifiche e successiva abrogazione della Direttiva 2001/77/CE;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 315 del 14 febbraio 2005 che approva il Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.) della Regione Calabria;
- la L.R. n. 42 del 29 Dicembre 2008 "Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili";
- l'allegato sub 1 alla L.R. n. 42 del 29 dicembre 2008 "Procedure ed indirizzi per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti da fonti rinnovabili, interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio in applicazione del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di Attuazione della direttiva 2001/77/CE";
- le Linee Guida Nazionali adottate ai sensi dell'art. 12 comma 10 del D.Lgs. n. 387/2003, approvate con Decreto Interministeriale, pubblicate sulla G.U. n. 219 del 18.09.2010, recepite dalla D.G.R. n. 871/2010 per come richiamate dal D.Lgs. n. 28/2011.

PREMESSO CHE:

- con atto del 02.09.2002 l'Amministrazione Provinciale di Cosenza ha rilasciato ad Enel Produzione S.p.A. (sede legale in Roma, Viale Regina Margherita 125, 00198 e sede operativa in Rossano (CS), Contrada Cutura, 87068), l'autorizzazione per la riattivazione a biomasse della Sezione 2 dell'esistente Centrale del Mercure, ricadente nel Comune di Laino Borgo (CS) che si richiama nel presente atto per costituirne parte integrante;
- con provvedimento n. 5871 del 20 giugno 2002, che si richiama nel presente atto per costituirne parte integrante, i "Lavori di Riattivazione della Centrale del Mercure" sono stati autorizzati dall'Ente Parco Nazionale del Pollino;
- con Concessione Edilizia n. 17/2003 del 02.03.2003, prot. 169/2003, che si richiama nel presente atto per costituirne parte integrante, il Comune di Laino Borgo ha autorizzato "... gli interventi di trasformazione a biomassa della Centrale del Mercure", dando atto dell'avvenuto espletamento della relativa Conferenza di Servizi;
- in conformità alle autorizzazioni sopra citate la Società Enel Produzione S.p.A. ha provveduto all'adeguamento dell'originaria centrale, completando gran parte dei relativi lavori nel 2005;
- con nota n. DSA/2007/0003119 del 01.02.2007 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha richiesto l'adeguamento dell'autorizzazione per la riattivazione della Sezione 2 della Centrale del Mercure per l'utilizzo esclusivo di biomasse vergini da deforestazione e l'espresso divieto di utilizzo di biomasse classificabili come rifiuti;
- a seguito della richiesta di cui al punto precedente Enel Produzione S.p.A. ha presentato all'Amministrazione provinciale di Cosenza con prot. EP/P2007000778 del 2 marzo 2007 la richiesta di variazione dell'originaria autorizzazione del 02.09.2002 per l'utilizzo esclusivo come combustibile di biomasse vergini da deforestazione ed espresso divieto di utilizzo di biomasse classificabili come rifiuti, integrata dalla documentazione progettuale trasmessa dalla stessa società con nota prot. EP/P2007001977 del 10.05.2007;
- con decreto dirigenziale n. 75/AB/2008/D/1532 del 13.10.2008 la Regione Basilicata ha rilasciato la Valutazione d'incidenza favorevole;

- con decreto n. 536 del 08.02.2007 è stata rilasciata valutazione d'incidenza positiva della Regione Calabria confermata, da ultimo, con decreto dirigenziale n. 23795 del 29.12.2009 che espressamente richiama e integra le conclusioni del Decreto di cui al punto precedente;
- l'Amministrazione Provinciale di Cosenza, alla luce della variazione richiesta dell'originaria autorizzazione del 02.09.2002, ha ritenuto opportuno indire e convocare una specifica Conferenza di Servizi che si è conclusa nella seduta del 30.07.2009;
- con nota n. 122064 del 23.12.2009 l'Amministrazione provinciale di Cosenza, a seguito di parere legale interno, ha ritenuto di dover trasmettere ogni atto al Settore Politiche energetiche della Regione Calabria dichiarandosi Ente non competente al rilascio del titolo autorizzativo previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;
- il TAR Calabria e, successivamente, il Consiglio di Stato, con sentenze n. 180/2010 del 20.02.2010 e n. 1858/10 del 26.04.2010, hanno sancito la competenza della Regione Calabria;
- con nota prot. n. 0024507 del 17.06.2010 la Società Enel Produzione S.p.A. ha richiesto, ad ogni buon fine, la convalida degli atti del procedimento amministrativo condotto dall'Amministrazione provinciale di Cosenza;
- con Decreto Dirigenziale n. 13109 del 13.09.2010 la Regione Calabria Dipartimento Attività produttive ha autorizzato, ai sensi del D.Lgs. 387/2003, la Società Enel Produzione S.p.A. alla riattivazione, mediante utilizzazione delle cosiddette biomasse quale combustibile e all'esercizio della sezione 2 della centrale termoelettrica del Mercure, sita nel Comune di Laino Borgo (CS);
- con sentenza n. 4400/2012, trasmessa al Settore Politiche energetiche, attività estrattive e risorse geotermiche, con nota dell'Avvocatura regionale n. 268714/Siar del 2 agosto 2012, il Consiglio di Stato ha annullato il citato decreto determinando conseguentemente l'inefficacia del provvedimento di autorizzazione;
- al fine della definizione amministrativa del procedimento, anche in relazione alla citata sentenza del Consiglio di Stato, con nota prot. 277945/Siar del 10.08.2012, è stata convocata apposita Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;
- della predetta Conferenza di Servizi si sono tenute n. 3 sedute, in data 24.09.2012, 10.10.2012 e 24.10.2012;
- con DDG. n. 16459 del 19.11.2012, all'esito della predetta Conferenza di Servizi, è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica per la riattivazione delle sezione 2 della centrale termoelettrica del Mercure ricadente nel Comune di Laino Borgo (CS);
- la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi tenutasi in data 24.10.2012, pur prendendo atto del parere negativo dell'Ente Parco del Pollino n. 416/2012 a firma del suo Direttore Generale, si è conclusa dichiarando *"... chiusa la Conferenza di Servizi relativa alla riattivazione della Centrale termoelettrica del Mercure proposta da Enel Produzione SPA con l'approvazione del progetto relativo, come integrato dagli atti e documenti prodotti in sede di Conferenza e con le prescrizioni indicate dagli Enti intervenuti nel corso del procedimento"*;
- con sentenze del TAR della Calabria n. 1180/2013 e n. 1181/2013 è stato annullato il suddetto decreto di Autorizzazione Unica n. 16459 del 19.11.2012, riconoscendo fondata la censura relativa alla violazione dell'art. 14-quater comma 3 della L. 241/90, atteso che il parere negativo acquisito nella Conferenza di Servizi conclusiva del 24.10.2012 e reso con il provvedimento n. 416/2012 del Direttore Generale dell'Ente Parco del Pollino - Amministrazione preposta alla tutela ambientale - imponeva di rimettere la questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- con decreto dirigenziale n. 2650 del 10 marzo 2014 si è preso atto della inefficacia del provvedimento autorizzatorio a seguito delle sopra citate sentenze di annullamento del decreto n. 16459 del 19.11.2012 e si è concessa autorizzazione provvisoria per il mantenimento in sicurezza e la conservazione dell'impianto;
- il Ministero dello Sviluppo economico l'11 giugno 2013, su istanza delle OO.SS., ha costituito un Tavolo di Confronto tra MISE, Regione Calabria, Regione Basilicata, Ministero dell'Ambiente e Tutela del Mare, Enel produzione, Parco Nazionale del Pollino, Comune di Castelluccio Inferiore (in rappresentanza dei Comuni di: Laino Borgo; Castelluccio Superiore; Lauria; Laino Castello; Mormanno; Papasidero), OO.SS. Nazionali e Territoriali Confederali e di Settore - CGIL, CISL, UIL FILCTEM CGIL, FLAEI CISL, UILTEC UIL - al fine di individuare soluzioni condivise per il superamento delle problematiche territoriali emerse a seguito del contenzioso amministrativo in essere e delle conseguenti implicazioni sociali, occupazionali ed ambientali connesse all'esercizio della Centrale;

- nel verbale di incontro del 14 Gennaio 2014 svoltosi presso il Ministero dello Sviluppo economico è stato dato atto della sottoscrizione da parte dei partecipanti al tavolo tecnico - tra i quali la Regione Calabria e l'Ente Parco Nazionale del Pollino -, dello schema di accordo di compensazione allegata al predetto verbale;
- con Deliberazione della Comunità del Parco n. 4 del 24.03.2014, tra l'altro, è stato approvato lo schema di Accordo di compensazione per l'esercizio della centrale del Mercure allegato al verbale MISE del 14.01.2014, autorizzandosi nel contempo il Presidente dell'Ente Parco alla sottoscrizione dello stesso;
- con nota prot. n. 217466 del 3.07.2014 il Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive ha inoltrato al Settore *"Politiche Energetiche, Attività Estrattive e Risorse Geotermiche"* una relazione dell'Avvocatura Regionale sul procedimento in questione ed ha segnalato che la stessa Avvocatura, tra l'altro, ha fornito indicazioni sul possibile percorso procedimentale finalizzato alla positiva conclusione della vicenda, suggerendo il riesame, nel modulo procedimentale della conferenza di servizi, della delibera n.4 del 24.03.2014, *"idonea a determinare una significativa modifica del quadro degli elementi di fatto e di diritto posti alla base del precedente provvedimento autorizzatorio"*;
- con D.G.R. n. 296 del 15 luglio 2014 si è dato atto della *"Approvazione schema di Accordo di compensazione per l'esercizio della centrale del Mercure allegato al verbale MISE del 14/01/2014 e presa d'atto della Deliberazione della Comunità del Parco Nazionale del Pollino n. 4 del 24/03/2014"*.
- nella predetta delibera si è dato mandato al Dipartimento Attività produttive *"di adottare gli atti consequenziali nel procedimento di autorizzazione unica per la Riattivazione della Sezione 2 della Centrale termoelettrica del Mercure nel Comune di Laino Borgo (CS), prendendo atto della Deliberazione della Comunità del Parco Nazionale del Pollino n. 4 del 24/03/2014, nonché dello Schema di Accordo di compensazione per l'esercizio della centrale Mercure allegato al verbale del 14/01/2014"*;
- si è ritenuto pertanto, nel riavviare il procedimento in oggetto per ottemperare alle sentenze del TAR della Calabria n. 1180/2013 e n. 1181/2013, alla luce di quanto sopra, di dover riaprire la Conferenza di Servizi a seguito dell'annullamento del decreto di Autorizzazione Unica n. 16459 del 19.11.2012 al fine di valutare nell'ambito della conferenza stessa l'eventuale diversa situazione determinatasi dopo la chiusura dei lavori con la sottoscrizione dello schema di Accordo di compensazione per l'esercizio della centrale del Mercure -allegato al verbale MISE del 14.01.2014 - e con la Deliberazione della Comunità del Parco Nazionale del Pollino n. 4 del 24.03.2014;
- della predetta Conferenza di Servizi si sono tenute ulteriori n. 3 sedute, in data 03.09.2014, 15.09.2014 e 23.09.2014.

RICHIAMATI i verbali delle sei conferenze dei servizi tenutesi, rispettivamente, in data 24.9.2012, 10.10.2012, 24.10.2012, 3.9.2014, 15.9.2014 e 23.9.2014;

CONSIDERATO CHE in sede di Conferenza sono stati espressi i pareri che si riportano di seguito:

- **Città di Laino Borgo (CS) – Ufficio Tecnico** (prot. n. 0006110 del 21.09.2012 – A): parere favorevole sotto l'aspetto urbanistico.
- **Provincia di Cosenza** (prot. n. 93048 del 23.10.2012): trasmissione del seguente parere relativo ai vari Settori, ognuno per le specifiche competenze distinte per materia:
 - per le discipline **Trasporti ed Agricoltura, Progettazione grandi opere** riferite alle sole competenze, demandate per legge all'Ente Provincia di Cosenza, nessun parere deve essere espresso nel merito.
 - Per la materia **Viabilità** riferite alle sole competenze, demandate per legge all'Ente Provincia di Cosenza: "Per come riportato nella nota dell'Enel S.p.A., pervenuta in data 05.10.2012, con la quale si risponde ai quesiti formulati in sede di CdS del 24.09.2012, il trasporto per l'approvvigionamento della biomassa alla Centrale avverrà lungo il tracciato della ex SS19 delle Calabrie, in uscita dallo svincolo A3 di Lauria Sud, per proseguire sulla SP n. 4 (Provinciale Pollino) fino alla centrale del Mercure. Il suddetto tracciato ricade interamente in territorio lucano di competenza della Provincia di Potenza, eccezion fatta per un breve tratto nel territorio del Comune di Laino Borgo (CS), sempre con competenza della Provincia di Potenza. Si prende atto dei chiarimenti espressi nella nota dell'Enel e si può affermare che non vi sono interferenze delle attività della Centrale del Mercure con la viabilità di competenza della Provincia di Cosenza e pertanto alcun parere è dovuto da parte del Settore per la Conferenza di Servizi in oggetto".

- Per le discipline afferenti i **Beni culturali** riferite alle sole competenze, demandate per legge all'Ente Provincia di Cosenza, si esprime il proprio parere positivo.
 - Per le discipline afferenti la materia **Attività Economiche e produttive** riferite alle sole competenze, demandate per legge all'Ente Provincia di Cosenza, si conferma il parere favorevole già espresso precedentemente, con le seguenti prescrizioni:
 - comunicare, prima dell'inizio dei lavori, la data effettiva di apertura del cantiere, la durata dei lavori, i nominativi dell'impresa esecutrice dei lavori, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
 - è tenuta ad assicurare l'accesso alle aree di cantiere ai tecnici della Provincia di Cosenza durante l'esecuzione dei lavori per effettuare ispezioni utili alla verifica dell'andamento dei lavori;
 - ad osservare le norme e prescrizioni, nonché le disposizioni in materia d'impianto di linee elettriche di cui alle Leggi 13.12.1964, n. 1342 e 28.06.1986, n. 339 e DM 21.03.1988, n. 449, nonché il DPCM 08.07.2003 sulla Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodomesti;
 - ad osservare, facendo salvi i diritti di terzi, tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni che si sono espresse o si esprimeranno, ai sensi dell'art. 120 del T.U. 11.12.1933, n. 1775.
 - Per le discipline afferenti la materia **Ambiente e demanio idrico** riferite alle sole competenze, demandate per legge all'Ente Provincia di Cosenza, si confermano tutti i pareri, le raccomandazioni e/o prescrizioni già precedentemente espressi.
 - Per le discipline di **Protezione civile e difesa del suolo**, riferite alle sole competenze, demandate per legge all'Ente Provincia di Cosenza, si conferma il parere favorevole rilasciato dal Settore al n. 71690 del 04.09.2006.
- **Regione Calabria – Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza – Area Territoriale di Castrovillari – Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica** (prot. n. 0207752 del 10.10.2012): parere igienico-sanitario favorevole con prescrizioni:
- utilizzare quali combustibili esclusivamente biomasse vergini non contaminate da agenti patogeni o sostanze dannose per la salute umana, prodotte in via diretta da attività di deforestazione, con esclusione di prodotti qualificabili come rifiuti;
 - reperire le biomasse con le caratteristiche suddette in via prioritaria nelle regioni limitrofe all'impianto del Mercure (Calabria, Basilicata, Campania, Puglia,) che rappresentano il naturale bacino locale di approvvigionamento;
 - le operazioni di scarico, movimentazione, stoccaggio e manipolazione delle biomasse dovranno essere eseguite con tecniche ed accorgimenti idonei a contenere le emissioni diffuse e la dispersione in atmosfera e ad evitare lo sviluppo di odori molesti;
 - adeguare le tecnologie di combustione e i sistemi di abbattimento dei fumi e delle polveri ad ogni ulteriore innovazione tecnologica che permetta di ottenere una combustione ottimale ed emissioni inferiori ai limiti consentiti dalla normativa vigente per una migliore qualità dell'aria ambiente in accordo con le direttive e le linee guida nazionale e dell'OMS;
 - qualora si utilizzi la macchina cippatrice mobile essa dovrà essere posizionata durante l'attività in ambiente chiuso ed insonorizzato, al fine di contenere le emissioni acustiche, giusta prescrizione presente nel nulla osta d'impatto acustico; detto ambiente dovrà essere dotato di idonei dispositivi tecnologici per la captazione e l'abbattimento delle polveri necessari per ridurre le emissioni di polveri nell'atmosfera;
 - effettuare misure dei campi elettromagnetici al momento dell'attivazione della Centrale e periodicamente durante il funzionamento onde verificare a quel momento la rispondenza ai valori della normativa vigente, considerato gli aggiornamenti che la stessa normativa subisce man mano che le conoscenze scientifiche della problematica aumentano;
 - le aree della Centrale sottoposte alla procedura di messa in sicurezza e bonifica dovranno essere segnalate e delimitate con idonea recinzione fino a completo ripristino ambientale;
 - installare un opportuno rilevatore di temperatura idrica atto a monitorare in continuo la temperatura delle acque di raffreddamento dell'impianto prima che le stesse vengano scaricate nel fiume Mercure e che preveda il blocco automatico dello scarico, al fine di evitare alterazioni

del corpo recettore così come prescritto dal D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;

- la Commissione Tecnico-Scientifica già istituita e nel cui organico sono presenti rappresentanti ASP, ARPACal, Regioni Istituto Superiore di Sanità ecc., dovrà avere una funzione di studio e monitoraggio ambientale e di ricerca epidemiologica degli effetti sulla salute dei cittadini della zona interessata e dei lavoratori esposti. In particolare dovrà studiare l'impatto ambientale legato alle emissioni e alla dispersione degli inquinanti gassosi, delle polveri e delle ceneri, con probabile contaminazione di radioattività naturale, all'inquinamento acustico prodotto dall'impianto e dal traffico veicolare (aumentato), all'inquinamento elettromagnetico ecc., al fine di verificarne la corrispondenza con gli standard di accettabilità previsti dalla legislazione vigente, e di individuare precocemente interventi e provvedimenti risolutivi da adottare per la riduzione dello stesso; e ricercare, altresì, le probabili associazioni tra i diversi fattori di inquinamento ambientale ed occupazionale ed effetti sulla salute pubblica e degli addetti;
 - durante tutta la durata della attività della Centrale dovrà essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni inconveniente derivante da rumore o da odori molesti;
 - inviare, preliminarmente all'avvio dell'attività, la notifica di cui all'art. 67 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. alla U.O. SPISAL del Dipartimento di Prevenzione, sede di Cosenza, di questa ASP quale Organo di Vigilanza territorialmente competente.
- **Regione Calabria – Autorità di Bacino Regionale** (prot. n. 0351802 del 24.10.2012): parere favorevole alla realizzazione dell'impianto previsto dal Progetto di "Riattivazione della Sezione 2 della Centrale termoelettrica del Mercure", considerato nel suo complesso.
 - **Regione Calabria – Dipartimento Lavori Pubblici – Settore n. 1 – Servizio n. 2** (prot. n. 295283 del 07.09.2012): trattandosi di riattivazione di un impianto già esistente per il quale, con la nota di Enel Produzione S.p.A., prot. n. Enel-PRO-24/08/2012-0040006, "si precisa che l'impianto è già collegato alla rete elettrica in quanto esistente da diversi anni", si ritiene che il Settore non debba esprimere, al riguardo, alcun parere in merito.
 - **Regione Calabria – Dipartimento Lavori Pubblici – Servizio n. 7** (prot. 291516 del 04.09.2012): nota con cui si specifica che per il rilascio dell'autorizzazione sismica, a seguito dell'ottenimento del Decreto di Autorizzazione Unica, è necessario che la Società proponente trasmetta al Servizio il progetto esecutivo ove non già provveduto.
 - **Regione Calabria – Dipartimento Politiche dell'Ambiente** (prot. n. 0348566 del 22.10.2012): nota con la quale si rappresenta che il Dipartimento aveva elaborato:
 - parere in seduta congiunta del Nucleo VIA e del Nucleo IPPC, reso ai fini A.I.A. e screening di V.I.A. in data 24.11.2008, a prot. n. 19381 di pari data;
 - successivo parere, del Nucleo VIA-VAS-IPPC, a prot. n. 4853 del 27.02.2009 di valutazione delle osservazioni presentate in tema ambientale.A tal proposito, si soggiunge, dal punto di vista normativo, che la disciplina legislativa nazionale non ha subito, successivamente alla data di rilascio del parere da ultimo menzionato, modifiche incidenti sugli aspetti tecnico-sostanziali dell'A.I.A., che confluisce nel procedimento unico in corso.
 - **Regione Basilicata**: il parere esprime motivi di contrarietà in merito alle possibili interferenze con gli obiettivi di crescita di produzione di energia elettrica e termica di impianti alimentati a biomasse in territorio Lucano. Si richiede che venga prescritto l'uso esclusivo di biomasse forestali provenienti da altri territori, ovvero, ove indispensabile, il prelievo interessi il territorio regionale solo nell'ambito della cosiddetta "Filiera corta" (70 Km).
 - **Anas S.p.A.** (prot. n. CCZ-0034621-P del 26.09.2012): nota con cui si comunica la non interferenza del progetto in argomento con le Strade Statali in esercizio e con gli interventi in progettazione o in corso di esecuzione di propria competenza.
 - **Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Cosenza** (prot. n. 8889 del 10.09.2012): parere favorevole.
 - **Comunità Montana del Pollino** (prot. n. 1521 del 05.10.2012): parere favorevole.
 - **Snam Rete Gas – Centro di Manutenzione di Tarsia** (trasmissione via fax ed assunto al Prot. del Dipartimento Attività Produttive con il n. 334088/SIAR del 10.10.2012): nota con cui si comunica la non interferenza del progetto con la rete di metanodotti.
 - **Terna** (prot. n. TRISPA/P20120004361 del 06.09.2012): parere positivo.

- **A.R.P.A.Cal. – Dipartimento Provinciale di Cosenza** (prot. n. 7323 del 24.10.2012): parere di competenza favorevole a condizione che la ditta provveda ad apportare le integrazioni richieste dai seguenti Servizi Tematici del Dipartimento Provinciale ARPACAL di Cosenza, con particolare rilevanza nei confronti del Piano di Monitoraggio e Controllo predisposto ai fini dell'A.I.A.:
- **A.R.P.A.Cal. – Dipartimento Provinciale di Cosenza – Servizio Tematico Aria** (prot. n. 1182 del 22.10.2012): nota con la quale si richiedono le seguenti integrazioni e/o modifiche:
 - al punto 2.8 bis integrare la descrizione della rete di monitoraggio elencando tutte le cabine che la compongono, georeferenziando le stesse ed elencando gli analizzatori installati in ogni cabina. I dati del monitoraggio già validati, relativamente alla rete ricadente nel territorio regionale della Calabria, devono essere inviati, annualmente insieme al Rapporto annuale, ad ARPACal, Dipartimento Provinciale di Cosenza - Servizio Tematico Aria;
 - nella tabella C5 - Combustibili -, per quanto riguarda l'utilizzo del gasolio specificare il contenuto di zolfo nello stesso riportandolo nella colonna "Qualità";
 - nella tabella C6 integrare il monitoraggio in continuo anche della temperatura, della pressione, dell'ossigeno e integrare il monitoraggio degli inquinanti con quelli previsti nelle Sezioni 6 e 7 dell'Allegato II Parte II alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., riportare inoltre per ogni inquinante il metodo di misura che si intende utilizzare. Per tutti gli inquinanti che non vengono misurati in continuo si richiede un campionamento annuale;
 - relativamente all'attività di saldatura presente presso lo stabilimento si richiede di integrare la tabella C6 inserendo anche la suddetta attività. Gli inquinanti da monitorare, con cadenza annuale, sono polveri e quarzo con il limite rispettivamente di 20 mg/Nm³ e 5 mg/Nm³ per la fase di granigliatura e/o sabbiatura e polveri per la fase di saldatura con il limite di 20 mg/Nm³;
 - nella tabella 7 - Sistemi di abbattimento fumi - elencare tutti i sistemi di abbattimento presenti sull'impianto, e si chiede che la ditta si doti di un registro relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento secondo lo schema riportato nell'Appendice 2 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.;
 - nella tabella C8/I- Emissioni diffuse - nella colonna "Modalità di prevenzione", riportare gli accorgimenti, per limitare e contenere le emissioni diffuse di polveri, stabiliti nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - nel paragrafo "Emissioni secondarie" si richiede di presentare in tabella tutti i punti di emissione, anche quelli in deroga ai sensi dell'art. 272 commi 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., elencando per ognuno di loro la provenienza e la tipologia di attività ad essi collegata;
 - nel paragrafo 5 - manutenzione e calibrazioni - si riporti che il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME) deve essere sottoposto con regolarità a manutenzione, verifiche, taratura, test di funzionalità, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 14181:2005. Pertanto si prevedono le seguenti fasi per assicurare la qualità dei sistemi automatici di misura:
 - calibrazioni e validazione delle misure (QAL2): nella verifica iniziale, ogni 5 anni o in corrispondenza di modifiche impiantistiche sostanziali;
 - test di verifica annuali (AST): annuale;
 - verifica annuale dell'assicurazione di qualità (QAL3): mensile.
 - Tutta la strumentazione sarà mantenuta secondo le prescrizioni del costruttore e la ditta dovrà dotarsi di un registro delle manutenzioni eseguite sugli strumenti, sul sistema di acquisizione dati e sulle linee di campionamento.
 - Nella tabella E2 - Gestione sistema di monitoraggio in continuo - nella colonna *Sistema alternativo in caso si guasto* si riporti che dopo le prime 48 ore di blocco dovranno essere effettuate 2 misure discontinue al giorno della durata almeno di 120 minuti e il gestore dovrà notificare sollecitamente l'evento all'Autorità di controllo.
- **A.R.P.A.Cal. – Dipartimento Provinciale di Cosenza – Servizio Tematico Suolo e Rifiuti** (prot. n. 756 del 23.10.2012): conferma di quanto già espresso con la nota n. 342 del 06.04.2011 ed in particolare si ribadisce che le ceneri pesanti prodotte durante la combustione dovranno essere inserite tra i rifiuti prodotti dall'impianto specificando nel PMC anche le modalità di smaltimento/recupero e le modalità di controllo e registrazione del rifiuto prodotto.
- **A.R.P.A.Cal. – Dipartimento Provinciale di Cosenza – Servizio Tematico Radiazioni e**

Rumore (prot. n. 253 del 22.10.2012): nota con la quale si fa presente che la richiesta di Nulla Osta di Impatto Acustico va valutata alla luce del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2011, n. 227 *“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”*. Per quanto riguarda la Valutazione del Rumore presente nel punto 3.1.7 del Piano di Monitoraggio e Controllo, è opportuno che lo studio del Clima Acustico Esterno venga effettuato con cadenza biennale.

- **A.R.P.A.Cal. – Dipartimento Provinciale di Cosenza – Servizio Verifiche Impiantistiche** (prot. n. 1109 del 22.10.2012): parere favorevole a condizione che, nella successiva fase di esercizio siano eseguiti tutti gli adempimenti legislativi relativi alla gestione e alla manutenzione dell'impianto. In particolare, dovranno essere eseguite:
 - le verifiche periodiche su tutte le attrezzature di lavoro così come previsto nell'art. 71 del d.lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.;
 - le verifiche periodiche sugli ascensori così come previsto nell'art. 13 del dpr 162/1999.
 - le verifiche periodiche sugli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche così come previsto nell'art. 4 del dpr 462/200 l.
 - le verifiche periodiche sugli impianti in luoghi con pericolo di esplosione così come previsto nell'art. 6 del dpr 462/2001.
- **A.R.P.A.Cal. – Dipartimento Provinciale di Cosenza – Servizio Laboratorio Fisico** (prot. n. 317/2012 del 22.10.2012): si ribadisce che l'impianto Centrale Termoelettrico Mercure provveda ad effettuare il controllo radiometrico come già espresso per il parere AIA rilasciato ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 152/06 e art. 5 del D.Lgs 18/02/2005, emesso in data 27/07/2009.
- **A.R.P.A.Cal. – Dipartimento Provinciale di Cosenza – Servizio Tematico Acque** (prot. n. 207 del 22.10.2012): nota con la quale si chiedono le seguenti integrazioni:
 - nella tab. C9, pag. 15, “Scarico B/scarico parziale acque sanitarie trattate”, inserire i parametri: Azoto Ammoniacale, Fosforo totale, Grassi e oli, tra i parametri degli altri scarichi inserire anche il Mercurio;
 - nella tabella di pag. 17, confermare tutti i parametri della tab. 3 e inserire nella colonna: “Azioni ARPACAL” controlli con frequenza semestrale.
- **Regione Calabria – A.R.P.A.Cal. – Dipartimento Provinciale di Cosenza** (prot. n. 31664 del 01.08.2014 acquisita al protocollo del Dipartimento Attività Produttive il 4.8.2014 al n. 251447/Siar): nota con la quale si comunica che qualora non siano intervenute modifiche progettuali dalla data dell'ultima conferenza di servizi, non si può che riconfermare il parere già reso sul documento “Piano di Monitoraggio e Controllo” presentato, da ultimo, dalla Enel Produzione S.p.A., con nota prot. n. 0049726 del 25.10.2012. Si richiamano pertanto le note di trasmissione prot. n. 7323 del 24.10.2012 e prot. n. 7468 del 30.10.2012, già presenti agli atti del Dipartimento;
- **ANAS SpA** (prot. n. CCZ-0029513-P del 27.08.2014 acquisita al protocollo del Dipartimento Attività Produttive il 27.8.2014 al n. 267897/Siar): nota con cui si conferma il parere di competenza inoltrato alla Regione Calabria con nota CCZ34621-P del 26.09.2012;
- **Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Cosenza** (prot. n.7928 del 2.9.2014 acquisita in pari data al protocollo del Dipartimento Attività Produttive al n. 272294/Siar): nota con la quale si conferma il parere favorevole alla riattivazione della Sezione 2 della Centrale Termoelettrica del Mercure;
- **Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria** (prot. n. MBAC-DR-CAL DRC3 07731 del 2.9.2014 acquisita al protocollo del Dipartimento Attività Produttive il 3.9.2014 al n. 272594/Siar): nota con la quale si esprime il parere favorevole unificato, con prescrizioni, all'esecuzione delle opere previste avendo acquisito i pareri delle Soprintendenze di Settore;
- **Terna Rete Italia S.p.A.** (prot. n. TRISPA/P2014 0009972 – 3.9.2014 acquisita al protocollo del Dipartimento Attività Produttive il 3.9.2014 al n. 272886/Siar): nota con la quale si ribadisce il parere positivo e si allega l'impegno della Società Enel Produzione S.p.A. di adeguare l'impianto agli standard Terna di cui al Codice di Rete con l'istallazione di un interruttore lato utente in grado di escludere dall'impianto di rete la connessione dell'intero impianto di utenza;
- **Provincia di Cosenza – Settore Attività Economiche e Produttive** (prot. n. 59632 del 02.09.2014 acquisita al protocollo del Dipartimento Attività Produttive il 3.9.2014 al n. 273653/Siar): nota con cui si rilascia parere favorevole con prescrizioni;

- **Regione Calabria – Dipartimento n. 6 – Agricoltura,Foreste e Forestazione** (prot. n. 0273616 del 3.9.2014 acquisita in pari data al protocollo del Dipartimento Attività Produttive): nota con la quale si trasmette il parere del Settore 2, che sostituisce il precedente allegato al parere Dipartimentale, trasmesso con nota prot. n. 0271914/Siar del 2.9.2014 ovvero:
 - **Regione Calabria – Dipartimento n. 6 – Agricoltura,Foreste e Forestazione – Settore 2** (prot. n. 0172906 del 23.05.2014 acquisita in pari data al protocollo del Dipartimento Attività Produttive): nota con la quale si comunica che, vista la tipologia dell'intervento, il Settore, non deve rilasciare nessun parere;
- **Regione Calabria – ASP Cosenza – Area Territoriale di Castrovillari** (prot. n. 182513 del 12.08.2014): conferma del parere espresso in data 10.10.2012 prot. n. 207752 con le stesse prescrizioni;
- **Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica** (prot. n. 294428 del 22.09.2014): nulla osta sotto il profilo urbanistico;
- **Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura, foreste e forestazione – U.O.** (prot. n. 294042 del 22.09.2014): nota con la quale si comunica che nessun parere di competenza è dovuto;
- **Regione Basilicata – Ufficio di Gabinetto del Presidente** (prot. n. 145213/10AE del 19.09.2014): nota con la quale si prende atto delle precisazioni contenute nella nota prot. n. 275894 del 05.09.2014, ribadendo, ove ve ne fosse necessità, i pareri di competenza già espressi (*cfr. D.D. n.ri 1532 del 13.10.2008, 435 del 09.04.2009 e 40 del 26.01.2012*) e con parere reso in conferenza di servizi (*verbale della seduta del 24.09.2012*).

VISTO il provvedimento n. 416 del 06.10.2012, inoltrato con nota prot. n. 10922 di pari data, con il quale l'Ente Parco Nazionale del Pollino ha comunicato di non autorizzare il progetto relativo alla riattivazione della Sezione 2 della Centrale termoelettrica del Mercure (già acquisito nel verbale della terza seduta della Conferenza dei Servizi del 24.10.2012 e riconfermato nella Conferenza del 03.09.2014).

CONSIDERATO CHE, come riportato nel verbale della seduta del 23.09.2014, la Conferenza di Servizi, a seguito del parere dell'Ente Parco nazionale della Sila, ha rilevato che appare configurarsi la necessità di dover avviare la procedura disciplinata dall'art. 14-quater della Legge 241/90 in tema di dissenso espresso da autorità preposte alla tutela dei cosiddetti *"interessi sensibili e qualificati"* (interessi ambientali, paesaggistico-territoriali, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità), che prevede che *"... ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri,..."*.

DATO ATTO CHE:

- pur essendo la posizione prevalente favorevole, la conferenza non si è potuta concludere per il dissenso espresso dal Parco nazionale del Pollino, ente preposto alla tutela paesaggistico - territoriale;
- tale dissenso è stato espresso ai sensi dell'art. 3 comma 3 delle *Norme Tecniche di Attuazione "Allegato 4 – Politiche energetiche" del Piano per il Parco*;
- i motivi del dissenso sono i seguenti:

"Nelle sottozone D4 – in cui ricade l'area della Centrale – di sviluppo industriale o artigianale o nei centri urbani (sottozone D1), al di fuori del perimetro dei centri storici, così come delineati dagli strumenti urbanistici comunali, sono consentiti previo Nulla Osta, impianti del tipo a generazione elettrica e termica o cogenerazione da biomasse secche. La potenza termica installata in tale tipologia di impianti non potrà eccedere i 10 MW termici. Al fine di potenziare le attività produttive agricole e forestali locali e contenere le emissioni e gli impatti dovuti soprattutto alle attività di trasporto e stoccaggio della materi prima, sono consentiti esclusivamente gli impianti con biomasse provenienti da attività agricole o forestali condotte entro un raggio di 50 km dall'impianto (filiera corta del Parco) [...]" (pag. 6 del provvedimento n. 416/2012 del Parco);
- le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso data dall'amministrazione dissenziente sono:
 - l'impianto dovrà avere una potenza installata non eccedente i 10 MW termici;

- le biomasse impiegate dovranno provenire da attività agricole o forestali condotte entro un raggio di 50 km dall'impianto (filiera corta del Parco) e tale filiera dovrà essere sostenuta da accordi tra soggetti pubblici e privati;
- si dovrà sviluppare una compiuta analisi del contesto socio-economico, territoriale ed ambientale, al fine di consentire una efficace valutazione degli effetti della riattivazione dell'impianto sul contesto sopradetto per la individuazione di azioni e misure di mitigazione e compensazione;
- si dovranno individuare misure specifiche per la tutela delle produzioni agro-alimentari di qualità;
- si dovranno definire e porre in essere azioni finalizzate al coinvolgimento dei cittadini e delle popolazioni locali nel processo di comunicazione e informazione sulle conseguenze derivanti dalla riattivazione dell'impianto;
- si dovranno prevedere specifici sistemi di recupero dell'energia termica prodotta dall'impianto;
- si dovranno definire e porre in essere azioni di tutela della lontra.

VISTA la nota prot. n. 306887 del 01.10.2014 con la quale il Dipartimento Attività Produttive ha rimesso alla deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 14 quater comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la questione relativa al dissenso espresso dal Parco nazionale del Pollino, trasmettendo altresì tutta la documentazione relativa al procedimento ed alla relativa conferenza di servizi;

VISTA la seduta dell'11 giugno 2015 del Consiglio dei ministri, trasmessa con nota prot. DICA 0017616 P-4.8.2.8 del 23.06.2015, acquisita al prot. del Dipartimento "Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali" col n. 207508 del 02.07.2015, nella quale è stato deliberato di prendere atto, *"sulla base dell'istruttoria di cui alla relazione prot. DICA – AC – n. 687 del 6 maggio 2015 citata in premessa, delle posizioni e delle relative motivazioni della Regione Calabria, della Regione Basilicata e delle Amministrazioni che si sono espresse a favore del progetto in esame e di dare atto che sussiste la possibilità di procedere alla riattivazione e all'esercizio di un impianto di energia elettrica alimentato a biomassa vegetale prodotta in via diretta con l'esclusione di prodotti classificabili come rifiuti, della potenza di 35 MW elettrici netti, nel Comune di Laino Borgo (CS), a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi, che siano attuate le disposizioni contenute nell'Accordo di compensazione sottoscritto il 14 ottobre 2014, e che, con riferimento all'articolo 11 dell'Accordo stesso, in sede di approvazione del Piano del Parco da parte delle Regioni interessate venga apposta espressa deroga relativamente alla potenza installata"*.

DATO ATTO che non risulta riscontrata da tutte le altre Amministrazioni interpellate la nota del Settore "Politiche Energetiche, Attività Estrattive e Risorse Geotermiche" prot. n. 220435/Siar del 15.7.2015 indirizzata al Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, ad Arpacal ed alla Provincia di Cosenza, avente ad oggetto la richiesta di Enel di recepimento, nel provvedimento conclusivo del procedimento in questione, di aggiornati valori limite di emissione in atmosfera di cui alla parte II del D.Lgs. 152/2006. Il recepimento delle predette tabelle di emissione dovrà avvenire pertanto con successivo provvedimento integrativo.

VISTA la proposta di adozione del presente provvedimento conclusivo del procedimento, trasmessa dal Dirigente del Servizio all'esito dell'istruttoria compiuta dalla competente unità operativa, con nota prot n. 316458/SIAR del 26.10.2015

RICHIAMATA la L.R. N. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e ss.mm.ii.

VISTE:

- la D.G.R. n. 19 del 05.02.2015 con cui è stata approvata la nuova macro-struttura della Giunta Regionale e con cui è stato istituito il Dipartimento Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali";
- la D.G.R. n. 24 dell'11.02.2015 con la quale il Dott. Antonio De Marco è stato nominato Direttore Generale reggente del Dipartimento "Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali";

- la D.G.R. n. 111 del 17.04.2015 con cui è stata modificata ed integrata la D.G.R. n. 19 del 05.02.2015;
- la D.G.R. n. 138 del 21.05.2015 con la quale è stata approvata la rimodulazione dell'organigramma provvisorio del Dipartimento n. 7 "Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali" a seguito dell'accorpamento dei due precedenti Dipartimenti Attività Produttive e Lavoro, Politiche della famiglia, Formazione professionale, Cooperazione e Volontariato, avvenuto con D.G.R. n. 19/2015.

VISTO il D.D. n. 6006 del 16.06.2015 con il quale è stato conferito all'Avv. Maria Rosaria Mesiano l'incarico di reggenza del Settore n. 7 "Attività produttive ed energia sostenibile" del Dipartimento "Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali".

VISTO il D.D.G. n. 6008 del 16.06.2015 con il quale è stato conferito al dott. Sergio De Benedictis l'incarico di dirigente del Servizio n. 11 del Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali";

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

DECRETA

- 1) Le premesse si intendono integralmente richiamate e formare parte integrante del presente atto.
- 2) Di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e della L.R. n. 42 del 29.12.2008, la Società "Enel Produzione S.p.A.", con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita 125, P. IVA n. 05617841001, iscritta al R.E.A. di Roma con il n. 904803, fatti salvi i diritti dei terzi, alla riattivazione e all'esercizio della sezione 2 –mediante utilizzo esclusivo come combustibile di biomasse vergini da deforestazione ed espresso divieto di utilizzo di biomasse classificabili come rifiuti– della centrale termoelettrica del Mercure, sita nel Comune di Laino Borgo (CS), per una potenza complessiva di 35 MW elettrici netti, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto stesso, il tutto in conformità al progetto definitivo approvato in sede di Conferenza di Servizi ed alla deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmessa con nota prot. DICA 0017616 P-4.8.2.8 del 23.06.2015 facendo salvi, senza soluzione di continuità, gli effetti prodottisi nella vigenza del precedente DDG n. 16459/2012 poi annullato dal TAR della Calabria con sentenze n. 1180/2013 e n. 1181/2013;
- 3) Di dare atto che l'approvazione del progetto definitivo e il rilascio della presente autorizzazione equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 1 e 3 del Decreto legislativo n. 387 del 23.12.2003.
- 4) Di dare atto che i lavori dovranno avere inizio entro 90 giorni dalla data di notifica della presente Autorizzazione Unica e termineranno entro i successivi nove (9) mesi a decorrere dalla data di notifica della presente Autorizzazione Unica, salvo eventuali proroghe ai sensi del punto 15.5 delle Linee Guida Nazionali adottate ai sensi dell'art. 12 comma 10 del D.Lgs 387/2003, approvate con Decreto Interministeriale, pubblicate sulla G.U. n.219 del 18/09/2010, recepite dalla D.G.R. n.871/2010 e richiamate dal D.lgs. n. 28/2011.
- 5) Di demandare, a norma dell'articolo 27 comma 1 del T.U. 380/2001, al Comune di Laino Borgo (CS) il controllo e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. Gli Enti e le Amministrazioni che nell'esprimere il parere di rispettiva competenza sulla realizzazione e sull'esercizio dell'impianto oggetto della presente Autorizzazione Unica hanno apposto prescrizioni alla realizzazione dell'opera si intendono, altresì, preposti alla verifica del rispetto delle prescrizioni medesime. La Regione Calabria – Settore Attività produttive ed energia sostenibile, si riserva ogni eventuale accertamento ulteriore.
- 6) Di disporre che la documentazione riguardante l'autorizzazione sismica ex art. 94 del D.P.R. 380/01, art. 5 della L.R. n. 7/98 e art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/1994, ove non già prodotta, sia tempestivamente inviata per conoscenza alle Amministrazioni competenti in materia di vigilanza e al Settore procedente del Dipartimento Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali della Regione Calabria a cura della Società proponente.

- 7) Di disporre che il gestore dovrà procedere al ripristino del sito alla cessazione dell'attività, ai sensi della normativa vigente, conformemente al "Piano di dismissione impianto e ripristino dei luoghi", prot. MEAABIFS022-00 del 21.08.2012 ricompreso nel progetto approvato che si intende allegato al presente decreto a formarne parte integrante.
- 8) Di notificare il presente decreto alla Società proponente e agli Enti e alle Amministrazioni regolarmente convocate a partecipare ai lavori della Conferenza di Servizi.
- 9) Di disporre che a cura e spese della Società Enel Produzione S.p.A. il presente decreto venga pubblicato in estratto su un quotidiano a diffusione locale e uno a diffusione nazionale; evidenza dell'avvenuta pubblicazione dovrà essere fornita al Settore Attività produttive ed energia sostenibile del Dipartimento Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali prima dell'entrata in esercizio dell'impianto.
- 10) Di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11.
- 11) Di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione i soggetti interessati potranno proporre avverso il presente provvedimento ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo di Catanzaro oppure, entro il maggior termine di 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Dirigente del Servizio
Ing. Sergio De Benedictis



Il Dirigente del Settore
Avv. Maria Rosaria Mesiano

